Prot. n. 4393

del 13/02/2012

Ai Direttori dei Dipartimenti

e p.c. Ai Segretari amministrativi
Al Responsabile dell'Area Affari Generali
Al Responsabile dell'Area Finanziaria

Oggetto: Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca: attuazione delle nuove norme in materia di astensione obbligatoria per maternità e di congedo per malattia.

Gentili Direttori,

come noto, l'art. 22 della legge n. 240/2010 (cd. legge Gelmini) ha introdotto alcune nuove norme in materia di assegni conferiti per lo svolgimento di attività di ricerca.

Tali innovazioni normative sono state recepite nel *Regolamento di ateneo per gli assegni di ricerca*, che è consultabile al *link* http://oc.uniroma3.it/intranet/ALTRI-REGO1/Regolament2/Reg.to-Assegni-di-Ricerca.pdf.

Il M.I.U.R., inoltre, a seguito dei quesiti posti da varie università, ha provveduto a fornire indicazioni utili all'applicazione delle nuove norme sugli assegni di ricerca, anche con riferimento al trattamento degli assegni di ricerca attivati o banditi ai sensi della previgente normativa (art. 51, comma 6 della legge n. 449/1997), abrogata dall'art. 29, comma 11 della legge n. 240/2010. Tali indicazioni sono state già trasmesse alle SS.LL. in allegato alla nota n. prot. 15564 dell'11 maggio 2011 (trasmessa con *email* del 17 maggio 2011) che si allegano ad ogni buon conto alla presente (**Allegato 1: art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e Quesiti**).

In particolare, con il comma 6 del citato art. 22 della legge n. 240/2010 sono state introdotte nuove norme in materia di astensione obbligatoria per maternità e di congedo per malattia.

Alle titolari di assegni di ricerca si applicano a decorrere dall'anno 2011 le medesime norme che prevedono il divieto di adibire al lavoro, per i periodi temporali prima e dopo il parto di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, le lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata, istituita presso l'INPS in favore di lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale (*ex* art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Si prevede inoltre che, nel periodo di astensione obbligatoria, l'indennità di maternità corrisposta dall'INPS (ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 12 luglio 2007) sia integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Si applicano inoltre agli assegni di ricerca, con la medesima decorrenza dall'anno 2011, anche le norme disposte dall'art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006, relative alla corresponsione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, alle fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia, nonché al trattamento economico per congedo parentale.

Via Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma – Tel. 06/5733.5236-5733.5246 fax 06/5733.5255

Per la concreta attuazione delle disposizioni previste da tali norme è necessaria l'effettuazione di specifiche procedure amministrative da parte dell'università, anche al fine di non incorrere nelle gravi sanzioni che conseguono alla loro mancata osservanza.

È stato pertanto predisposto e si trasmette alla cortese attenzione delle SS.LL., quale strumento a disposizione degli uffici dipartimentali e dell'amministrazione centrale, un quadro riepilogativo delle attività amministrative da svolgersi in relazione all'attivazione e alla gestione degli assegni di ricerca, con particolare riferimento ai casi di astensione obbligatoria per maternità e di malattia (**Allegato 2: Procedure Amministrative**).

Si evidenzia che tale disciplina sarà applicata anche agli assegni banditi e attivati prima dell'entrata in vigore di tale legge.

Si trasmette, inoltre, un *memorandum* illustrativo destinato ai titolari degli assegni di ricerca (**Allegato A: Memorandum**), che sarà pubblicato *on line* nel sito *web* dell'Ufficio Ricerca.

La Divisione Lavoro Autonomo e Assimilato dell'Area del Personale resta, comunque, a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità di informazione e/o chiarimento in merito.

Distinti saluti.

f.to Il Direttore Amministrativo
(Dott. Pasquale Basilicata)

Via Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma – Tel. 06/5733.5236-5733.5246 fax 06/5733.5255